

D. Lgs. 31-3-1998 n. 112 recante: "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59".

Pubblicato nella Gazz. Uff. 21 aprile 1998, n. 92, S.O

(...)

Art. 149. Funzioni riservate allo Stato

1. Ai sensi dell'*articolo 1, comma 3, lettera d), della legge 15 marzo 1997, n. 59*, sono riservate allo Stato le funzioni e i compiti di tutela dei beni culturali la cui disciplina generale è contenuta nella *legge 1° giugno 1939, n. 1089*, e nel *decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409*, e loro successive modifiche e integrazioni.

2. Lo Stato, le regioni e gli enti locali concorrono all'attività di conservazione dei beni culturali.

3. Sono riservate allo Stato, in particolare, le seguenti funzioni e compiti:

a) apposizione di vincolo, diretto e indiretto, di interesse storico o artistico e vigilanza sui beni vincolati;

b) autorizzazioni, prescrizioni, divieti, approvazioni e altri provvedimenti, anche di natura interinale, diretti a garantire la conservazione, l'integrità e la sicurezza dei beni di interesse storico o artistico;

c) controllo sulla circolazione e sull'esportazione dei beni di interesse storico o artistico ed esercizio del diritto di prelazione;

d) occupazione d'urgenza, concessioni e autorizzazioni per ricerche archeologiche;

e) espropriazione di beni mobili e immobili di interesse storico o artistico;

f) conservazione degli archivi degli Stati italiani preunitari, dei documenti degli organi giudiziari e amministrativi dello Stato non più occorrenti alle necessità ordinarie di servizio, di tutti gli altri archivi o documenti di cui lo Stato abbia la disponibilità in forza di legge o di altro titolo;

g) vigilanza sugli archivi degli enti pubblici e sugli archivi privati di notevole interesse storico, nonché le competenze in materia di consultabilità dei documenti archivistici;

h) le ulteriori competenze previste dalla *legge 1° giugno 1939, n. 1089*, e dal *decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409*, e da altre leggi riconducibili al concetto di tutela di cui all'*articolo 148* del presente decreto legislativo.

4. Spettano altresì allo Stato, ai sensi dell'*articolo 3, comma 1, lettera a), della legge 15 marzo 1997, n. 59*, le seguenti funzioni e compiti:

a) il controllo sulle esportazioni, ai sensi del regolamento CEE n. 3911/1992 del Consiglio del 9 dicembre 1992 e successive modificazioni;

b) le attività dirette al recupero dei beni culturali usciti illegittimamente dal territorio nazionale, in attuazione della *direttiva 93/7/CEE* del Consiglio del 15 marzo 1993;

c) la prevenzione e repressione di reati contro il patrimonio culturale e la raccolta e coordinamento delle informazioni relative;

d) le funzioni relative a scuole e istituti nazionali di preparazione professionale operanti nel settore dei beni culturali nonché la determinazione dei criteri generali sulla formazione professionale e l'aggiornamento del personale tecnico-scientifico, ferma restando l'autonomia delle università;

e) la definizione, anche con la cooperazione delle regioni, delle metodologie comuni da seguire nelle attività di catalogazione, anche al fine di garantire l'integrazione in rete delle banche dati regionali e la raccolta ed elaborazione dei dati a livello nazionale ⁽¹²⁰⁾ ;

f) la definizione, anche con la cooperazione delle regioni, delle metodologie comuni da seguire nell'attività tecnico-scientifica di restauro.

5. Le regioni, le province e i comuni possono formulare proposte ai fini dell'esercizio delle funzioni di cui al comma 3, lettere a) ed e), del presente articolo, nonché ai fini dell'esercizio del diritto di prelazione. Lo Stato può rinunciare all'acquisto ai sensi dell'*articolo 31 della legge 1° giugno 1939, n. 1089*, trasferendo alla regione, provincia o comune interessati la relativa facoltà.

6. Restano riservate allo Stato le funzioni e i compiti statali in materia di beni ambientali di cui all'*articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616*, come modificato dalla *legge 8 agosto 1985, n. 431*, di conversione, con modificazioni, del *decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312* ⁽¹¹⁹⁾.

(119) *Comma modificato da avviso di rettifica, pubblicato nella G. U. 21 maggio 1998, n. 116.*

(120) *Per l'accordo tra il Ministro per i beni e le attività culturali e le regioni ai fini della catalogazione dei beni culturali, vedi il Provvedimento 1° febbraio 2001 e il Provvedimento 1° febbraio 2001. Vedi, anche, l'Accordo 27 marzo 2003.*

(...)